

“ Art. 89. Qualora le persone che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio si allontanino dall'itinerario loro tracciato possono essere arrestate e giudicate dal magistrato locale e condannate con l'arresto fino ad un mese.

“ Scontata la pena si fanno proseguire per traduzione.

“ La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelle che contravvengono alla disposizione dell'articolo 86. ”

(È approvato).

“ CAPO III. — *Della ammonizione.* Art. 90. Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi d'esistenza, o i diffamati per delitti contro la persona o la proprietà. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubichi.

Rubichi. Io non andrò per le lunghe, perchè il tema della ammonizione è stato troppe volte trattato in questa Camera in varie occasioni; non andrò per le lunghe perchè vedo iscritti, per sostenere la medesima tesi, alcuni dei più valerosi oratori della Camera, ai quali certamente io non voglio sottrarre il tempo, nè la cortese attenzione dell'assemblea.

Riconosco che col presente disegno di legge si sono apportati alcuni miglioramenti alla legge vigente di pubblica sicurezza; però ritengo pure che questi miglioramenti non abbiano rimosso nessuna delle obiezioni che ha sollevato, e solleverà sempre contro di sè, l'istituto della ammonizione.

Confesso che io, e molti altri, avevamo la speranza che in questa riforma della legge di pubblica sicurezza non fosse riapparso questo istituto. Esso però vi è riapparso, non per deliberata volontà dei componenti la Commissione e dell'onorevole ministro, nell'animo dei quali ritengo che questo istituto sia stato già condannato; ma per un certo tal quale ritegno di romperla col passato, nota caratteristica questa della attuale Legislatura, che fra tutte le altre si distinguerà precisamente per questo faticoso tentennamento tra il vecchio e il nuovo; per questo instabile equilibrio che si è creato fra due correnti opposte, nessuna delle quali accenna a prevalere sull'altra.

Onorevoli colleghi: io sono sicuro che se all'onorevole presidente del Consiglio rivolgersi la domanda: “ Siete voi davvero convinto esser giusto ed equo, che in un complesso di leggi preventive di pubblica sicurezza figurino delle sanzioni penali come questa? ”, egli mi risponderebbe negativamente. Perchè è inutile illudersi, è inutile far questione di parole: l'ammonizione, quantunque abbia l'apparenza d'un mezzo preventivo, non è che una pena, ed una gravissima pena!

Quella nota d'infamia la quale segue l'ammonito dovunque, la quale, se operaio, gli chiude la porta dell'officina, e se appartiene alle classi più elevate, lo mette fuori del consorzio della gente onesta; quella nota d'infamia che impedisce ad ogni persona che si rispetta di avvicinarlo e di ricambiarne il saluto; quella nota d'infamia che lo mette sotto il pugno di ferro degli agenti della pubblica sicurezza, e ad ogni piè sospinto gli apre la via del carcere non è una pena? Essa è tale una pena che io sono sicuro che interrogati gli ammoniti, novantanove su cento preferirebbero il carcere, perchè mentre questo è una punizione temporanea, l'ammonizione colpisce tutto l'avvenire.

Dunque, onorevoli colleghi, siamo in presenza di una disposizione penale fatta a fine di prevenzione, il che è assurdo; siamo in presenza di una serie di disposizioni penali, le quali, contro quello che avviene per tutte le altre, non sono fondate sul delitto, ma sulla capacità presunta a delinquere, non sono fondate sull'infrazione di una legge, ma sulla probabilità che una legge possa essere per caso infranta; siamo in presenza di una legge eccezionale di terrore, la quale potrebbe essere, non dico giustificata, ma compresa in tempi anormali, (nei quali per le calamità della patria fosse necessario assicurarsi con un colpo di mano dei nemici della stessa) ma che non è comprensibile in tempi normali, in mezzo a popolazioni oneste, tranquille, laboriose, le quali hanno dato abbastanza esempio di mute sofferenze e di amore all'ordine.

Che cosa adunque giustifica questo istituto? Io davvero un argomento in favore di questi vizi radicali dell'istituzione, l'attendo e l'attenderò invano.

Io vi farò brevissime considerazioni sul modo come nell'attuale disegno di legge questo istituto si presenta, tanto per rilevare, che, nonostante le modificazioni, che Commissione e Ministero hanno arrecato alla legge vigente, l'istituto è rimasto lo stesso con tutti i suoi vizi, e con tutti i suoi pericoli contro la libertà individuale.